Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 18 aprile 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 92 DEL 18 APRILE 1942-XX:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 20: **Società italiana per le strade ferrate della Sardegna, in Torino:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 2 aprile 1942-XX e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **O.C.S.A. - Officine Canavesane Società Anonima, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 marzo 1942-XX. — **Consiglio provinciale delle corporazioni di Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° aprile 1942-XX. — **Comune di Busto Arsizio:** Obbligazioni del prestito comunale 1935 sorteggiate il 1° aprile 1942-XX. — **Metalgraf - Unione arti grafiche sui metalli soc. an., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 aprile 1942-XX. — **Consorzio di bonifica Acque dell'Agro Monfalconese:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 13 aprile 1942-XX e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Città di Torino:** Obbligazioni del prestito 1916 sorteggiate nella 22ª estrazione del 9 aprile 1942-XX. — **Società bolognese di elettricità, anonima, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il giorno 11 aprile 1942-XX. — **Istituto mobiliare italiano:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 marzo 1942-XX, n. 319.
Ruolo organico dei cancellieri giudiziari militari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il ruolo organico dei cancellieri giudiziari militari risulta dalla tabella annessa alla presente legge.

Art. 2.

La promozione al grado di cancelliere capo del Tribunale Supremo militare è conferita, per merito comparativo, ai cancellieri capi di Tribunale militare di 1ª classe, che abbiano almeno cinque anni di anzianità nel grado.

Art. 3.

La promozione al grado di cancelliere capo di Tribunale militare di 1ª classe è conferita, per merito comparativo, ai cancellieri capi di Tribunale militare di 2ª classe, che abbiano almeno cinque anni di anzianità nel grado.

Disposizioni transitorie.

Art. 4.

La commissione del personale per i cancellieri della giustizia militare procede al giudizio di conferma in carica dell'attuale cancelliere capo del Tribunale Supremo militare. Se il giudizio è favorevole, il predetto funzionario è collocato nel 6° grado gerarchico, a decorrere dalla data della entrata in vigore della presente legge. In caso diverso, si provvede nei modi ordinari di legge.

Art. 5.

Sino a quando non sarà provveduto in conformità dell'articolo precedente, l'attuale cancelliere capo del Tribunale Supremo militare conserva la qualifica e le funzioni di cancelliere capo del Tribunale medesimo.

Art. 6.

Salvo quanto è disposto dagli articoli 4 e 5, i cancellieri giudiziari militari, in attività di servizio al momento della entrata in vigore della presente legge, sono collocati nel nuovo ruolo, con la rispettiva anzianità e con il grado gerarchico e la qualifica corrispondenti al grado gerarchico da essi attualmente rivestito, salvo a essere scrutinati per l'eventuale avanzamento, ai sensi delle disposizioni che regolano le promozioni.

Art. 7.

Con successivo Regio decreto, da emanare ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, saranno stabilite le norme per il coordinamento della presente legge con il R. decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2397, e successive modificazioni, relativamente ai gradi e al numero degli ufficiali appartenenti alla categoria cancellieri del ruolo ordinario del Corpo della giustizia militare.

Tabella riguardante il ruolo organico dei cancellieri giudiziari militari.

(gruppo *B*)

Grado gerarchico	Qualifica	Numero dei posti
6°	Cancelliere capo del Tribunale Supremo militare	1
7°	Cancelliere capo di Tribunale militare di 1ª classe	3
8°	Cancelliere capo di Tribunale militare di 2ª classe	13
9°	Cancelliere di Tribunale militare di 1ª classe	16
10°	Cancelliere di Tribunale militare di 2ª classe	33 (10°–11°)
11°	Cancelliere di Tribunale militare di 3ª classe	
	Volontario di cancelleria (*a*)	—
	Totale	66

(*a*) Il loro numero non può essere superiore a quello delle vacanze nel ruolo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 4 marzo 1942-XX, n. 320.

Assunzione a carico dello Stato dell'onere derivante dal maggior costo del latte per l'approvvigionamento del comune di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità, per causa di guerra, di assicurare l'importazione da altre provincie del latte alimentare, per l'approvvigionamento del comune di Napoli per la durata di quattro mesi senza far gravare l'onere derivante dal maggior costo di importazione sui prezzi al consumo, ai sensi del R. decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, convertito, con modificazioni nella legge 28 novembre 1940-XIX, n. 1727, e del R. decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142, relativi al blocco dei prezzi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata di mesi quattro è assunto a carico del bilancio dello Stato l'onere derivante, in confronto del prezzo al produttore della provincia di Napoli (posto banchina Centrale latte di Napoli), dal maggior costo del latte alimentare importato (posto banchina Centrale latte Napoli) da altre provincie per l'approvvigionamento del comune di Napoli.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Sugli stanziamenti disposti ai sensi del precedente comma, potranno ai fini del presente decreto, essere concesse anticipazioni di fondi al Settore della zootecnia della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

Le anticipazioni di cui al precedente comma e le relative erogazioni saranno effettuate con le modalità da stabilirsi mediante decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con quello per le finanze.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1942-XX
Atti del Governo, registro 444, foglio 40. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 23 marzo 1942-XX, n. 321.

Appannaggio all'A. R. la Principessa Anna di Francia, Duchessa d'Aosta Vedova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'appannaggio di annue lire 1.000.000 assegnato con il R. decreto-legge 24 agosto 1931-IX, n. 1091, convertito nella legge 17 dicembre detto, n. 1579, all'A. R. il Principe Amedeo Umberto di Savoia, Duca d'Aosta, è continuato all'A. R. la Principessa Anna di Francia, Duchessa d'Aosta Vedova.

La detta somma sarà corrisposta per dodicesimi ed in anticipazione di mese in mese alla persona che sarà delegata dalla Principessa.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1942-XX
Atti del Governo, registro 444, foglio 47. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 7 aprile 1942-XX, n. 322.
Norme sull'emissione di obbligazioni e sull'aumento di capitale delle società per azioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1935-XIII, numero 1613, sulla limitazione temporanea della distribuzione degli utili delle società commerciali;

Visto il R. decreto 16 dicembre 1935-XIV, n. 2312;

Vista la legge 26 marzo 1936-XIV, n. 573, che converte, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1935, n. 1613, e la legge 13 giugno 1940-XVIII, numero 945;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di mantenere in vigore l'obbligo della preventiva autorizzazione governativa alle costituzioni di società, agli aumenti di capitali e alla emissione di obbligazioni per importi pari al milione di lire;

Visto l'art. 18 della legge sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze, le costituzioni di società per azioni.

Sono pure subordinati alla suddetta autorizzazione gli aumenti di capitale e le emissioni di obbligazioni delle società stesse che, seppure deliberati o da effettuarsi in una o più riprese dalla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 5 settembre 1935, n. 1613, raggiungano nel complesso la somma di un milione di lire.

Art. 2.

Non sono assoggettati alla autorizzazione di cui al precedente articolo gli aumenti di capitale che le società per azioni esistenti all'entrata in vigore del nuovo Libro del lavoro, delibereranno entro il 30 giugno 1945, a norma dell'art. 49 delle « disposizioni transitorie » del Libro « Del Lavoro » approvate con R. decreto 16 febbraio 1942, n. 71, per adeguare il loro capitale sociale al minimo previsto dalla disciplina portata dal Libro predetto.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il 21 aprile 1942-XX, e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 aprile 1942-XX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1942-XX
Atti del Governo registro 444, *foglio* 48. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 marzo 1942-XX, n. 323.
Modificazioni allo statuto della Regia università di Padova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Padova, approvato con il R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2133 e modificato con i Regi decreti 13 ottobre 1927-V, numero 2226, 31 ottobre 1929-VIII, n. 2480, 30 ottobre 1930-IX, n. 1915, 1 ottobre 1931-IX, n. 1436, 27 ottobre 1932-X, n. 2097, 6 dicembre 1934-XIII, n. 2384, 1° ottobre 1936-XIV, n. 2473, 20 aprile 1939-XVII, n. 1058, 5 ottobre 1939-XVII, n. 1847 e 26 ottobre 1940-XVIII, n. 2058;

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, numero 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882, 30 settembre 1938-XVI, numero 1652, 5 ottobre 1939-XVII, n. 1745, 1° luglio 1940-XVIII, n. 992, 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1526, 10 ottobre 1941-XIX, n. 1173 e 24 ottobre 1941-XIX, n. 1375;

Veduto l'art. 2 della legge 12 novembre 1941-XX, n. 1247;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Padova, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Art. 15. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti: « esegesi delle fonti del diritto romano », « esegesi delle fonti del diritto italiano », « storia e dottrina del Fascismo ».

Art. 39. — E' soppresso.

In conseguenza della soppressione di questo articolo è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Art. 39 (già 40). — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di « storia del giornalismo ».

Gli articoli da 48 (già 49) a 52 (già 53) sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 48. — Lo studente può in qualunque anno di corso passare dal corso per la laurea in lettere al corso per la laurea in filosofia e viceversa, presentando domanda entro il 31 dicembre.

Egli dovrà adeguarsi all'ordine degli studi del corso in cui ottiene il passaggio.

Art. 49. — Lo studente di altra Facoltà, che intenda passare ad un corso di laurea nella Facoltà di lettere e filosofia, deve presentarne domanda non oltre il 31 dicembre.

Allo studente di altra Facoltà, che passi ad un corso di laurea nella Facoltà di lettere e filosofia, può essere concessa, su conforme parere della Facoltà, la iscrizione ad un anno successivo al primo, qualora gli insegnamenti precedentemente seguiti e gli esami superati possano essere per l'affinità valutati ai fini della abbreviazione.

Art. 50. — In ogni modo la durata complessiva degli studi, tenuto conto degli anni già seguiti nel corso di provenienza, non può essere inferiore a quattro.

I laureati in lettere che aspirino alla laurea in filosofia, i laureati in filosofia che aspirino alla laurea in lettere, i laureati di altre Facoltà che aspirino alla laurea in lettere, ovvero in filosofia, possono ottenere l'abbreviazione al corso, giusta le norme del secondo comma del precedente articolo.

Art. 51. — I laureati e gli studenti di altra Facoltà per essere ammessi ai corsi di laurea in lettere o filosofia devono in ogni caso essere forniti del diploma di maturità classica.

Art. 52. — Appartengono alla Facoltà di lettere e filosofia:

i seguenti seminari:

a) di filologia classica;
b) di filologia moderna;
c) di filologia balcanica;
d) di filosofia;

i seguenti istituti:

a) di archeologia;
b) di filologia slava;
c) di geografia;
d) di glottologia;
e) di paleografia e diplomatica;
f) di psicologia;
g) di storia antica;
h) di storia dell'arte medioevale e moderna;
i) di storia medioevale e moderna ».

Art. 66 (già 67). E' sostituito dal seguente:

« La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree:

laurea in chimica;
laurea in chimica industriale;
laurea in fisica;
laurea in scienze matematiche;
laurea in matematica e fisica;
laurea in scienze naturali;
laurea in scienze biologiche;
laurea in scienze geologiche.

Nella Facoltà è inoltre istituito il biennio di studi propedeutici alla laurea in ingegneria ».

Gli articoli da 67 (già 68) a 72 (già 73) sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 67. — La durata del corso degli studi per la laurea in chimica è di cinque anni divisi in un biennio di studi propedeutici e in un triennio di studi di applicazione.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Biennio di studi propedeutici.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche (biennale).
2. Chimica generale ed inorganica (biennale).
3. Chimica organica (biennale).
4. Chimica analitica.
5. Fisica sperimentale (biennale).
6. Mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per chimici).
7. Esercitazioni di matematiche (biennale).
8. Esercitazioni di preparazioni chimiche.
9. Esercitazioni di disegno di elementi di macchine.
10. Esercitazioni di analisi chimica qualitativa.
11. Esercitazioni di fisica sperimentale.

Triennio di studi di applicazione.

Il triennio di studi di applicazione ha due diversi indirizzi: organico-biologico; inorganico-chimico-fisico.

Sono insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi:

1. Chimica fisica (biennale).
2. Esercitazioni di analisi chimica quantitativa.
3. Esercitazioni di chimica fisica (biennale).
4. Esercitazioni di chimica organica e di analisi organica.
5. Esercitazioni di preparazioni chimiche, ovvero di analisi chimica applicata (a scelta dello studente).

Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica.

(*) 4. Chimica organica industriale.
(*) 5. Chimica biologica.
(*) 6. Chimica farmaceutica.
7. Chimica bromatologica.
(*) 8. Farmacologia.
(*) 9. Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale.
10. Chimica applicata (ai materiali da costruzione).
(*) 11. Chimica agraria.
12. Chimica di guerra.
(*) 13. Elettrochimica.
14. Scienza dell'alimentazione.
15. Fisiologia generale (corso speciale per chimici).

Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.

3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica.
(*) 4. Fisica superiore.
(*) 5. Fisica tecnica (corso speciale per chimici e chimici industriali).
(*) 6. Elettrochimica.
7. Scienza dei metalli.
8. Geochimica.
(*) 9. Chimica applicata (ai materiali da costruzione).
10. Chimica di guerra.
(*) 11. Spettroscopia.
(*) 12. Misure elettriche (corso speciale per chimici e chimici industriali).
(*) 13. Chimica industriale.

I tre insegnamenti complementari di « analisi matematica », di « geometria analitica con elementi di proiettiva » e di « meccanica razionale con elementi di statica grafica » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche » (biennale).

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per i corsi biennali lo studente può sostenere un esame unico complessivo alla fine del secondo corso, oppure due esami separati alla fine di ciascun anno di corso.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il triennio di applicazione, e almeno in sette da lui scelti tra i complementari del gruppo seguito.

I sette insegnamenti complementari, che per ciascuno dei due indirizzi del triennio di applicazione sono segnati con asterisco, si intendono consigliati in via preferenziale. Tuttavia, ove lo studente intenda scegliere per l'indirizzo prescelto uno o più insegnamenti complementari diversi dai predetti, deve, all'atto dell'iscrizione al primo anno degli studi di applicazione, chiederne convalida alla Facoltà.

La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può comunque subire variazioni durante il corso degli studi.

Art. 68. — Alla fine di ogni corso di esercitazioni, che costituisca di per sè insegnamento fondamentale, lo studente deve sostenere una prova con relazione scritta e discussione orale.

Art. 69. — La prova di preparazioni chimiche deve precedere quella di analisi chimica qualitativa e questa quella di analisi chimica quantitativa.

Nel quinto anno di corso lo studente deve seguire per un anno l'internato in un istituto di scienze chimiche dell'Università, nel quale deve attendere anche alla elaborazione della dissertazione di laurea.

Art. 70. — La durata del corso degli studi per la laurea in chimica industriale è di cinque anni divisi in un biennio di studi propedeutici ed in un trennio di studi di applicazione.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Biennio di studi propedeutici.

1. Istituzioni di matematiche (biennale).
2. Chimica generale e inorganica (biennale).
3. Chimica organica (biennale).
4. Chimica analitica.
5. Fisica sperimentale (biennale).
6. Mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per chimici).
7. Esercitazioni di matematiche (biennale).
8. Esercitazioni di preparazioni chimiche.
9. Esercitazioni di disegno di elementi di macchine.
10. Esercitazioni di analisi chimica qualitativa.
11. Esercitazioni di fisica sperimentale.

Triennio di studi di applicazione.

Sono insegnamenti fondamentali:
1. Chimica fisica (biennale).
2. Fisica tecnica.
3. Chimica industriale (biennale).
4. Esercitazioni di analisi chimica quantitativa.
5. Esercitazioni di chimica fisica (biennale).
6. Esercitazioni di chimica industriale (biennale).
7. Impianti industriali chimici con elementi di disegno (biennale).
8. Elementi di diritto, di economia e di legislazione sociale.

Sono insegnamenti complementari:
1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica.
4. Fisica superiore.
5. Elettrotecnica.
6. Misure elettriche (corso speciale per chimici e chimici industriali).
7. Chimica agraria.
8. Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale.
9. Chimica organica industriale.
10. Elettrochimica.
11. Chimica applicata.
12. Scienza dei metalli.

I tre insegnamenti complementari di « analisi matematica », di « geometria analitica con elementi di proiettiva » e di « meccanica razionale con elementi di statica grafica » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche » (biennale).

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per i corsi biennali lo studente può sostenere un esame unico complessivo alla fine del secondo corso, oppure due esami separati alla fine di ciascun anno di corso.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione e almeno in quattro da lui scelti tra i complementari.

All'atto dell'iscrizione al primo anno del triennio di applicazione lo studente deve sottoporre all'approvazione della Facoltà l'elenco degli insegnamenti complementari prescelti. La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può subire comunque variazioni durante il corso degli studi.

Art. 71. — Alla fine di ogni corso di esercitazioni che costituisca di per sè insegnamento fondamentale lo studente deve sostenere una prova con relazione scritta e discussione orale.

La prova di preparazioni chimiche deve precedere quella di analisi chimica qualitativa e questa quella di analisi chimica quantitativa.

Nel quinto anno di corso lo studente deve seguire per un anno l'internato in un istituto di scienze chimiche dell'Università, nel quale deve attendere anche alla elaborazione della dissertazione di laurea.

Art. 72. — I laureati in chimica potranno essere ammessi al quarto anno di corso della laurea in chimica industriale e dovranno seguire i corsi e sostenere gli esami delle seguenti materie fondamentali:

1. Chimica industriale (biennale).
2. Impianti industriali chimici con elementi di disegno (biennale).
3. Elementi di diritto, di economia e di legislazione sociale.
4. Fisica tecnica.
5. Esercitazioni di chimica industriale (biennale).

L'esame di « fisica tecnica » eventualmente già sostenuto per la laurea in chimica può essere convalidato agli effetti della iscrizione al quarto anno di corso per la laurea in chimica industriale ».

Dopo l'art. 84 (già 85) sono aggiunti i seguenti concernenti i corsi di laurea in scienze biologiche e in scienze geologiche:

« Art. 85. — La durata del corso di studi per la laurea in scienze biologiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale e inorganica.
4. Chimica organica.
5. Botanica (biennale).
6. Zoologia (biennale).
7. Anatomia comparata.
8. Anatomia umana.
9. Istologia ed embriologia.
10. Fisiologia generale (biennale).
11. Chimica biologica.
12. Igiene.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Antropologia.
3. Biologia delle razze umane.
4. Patologia generale.
5. Microbiologia.
6. Geologia.
7. Paleontologia.
8. Statistica.

Gli insegnamenti biennali di botanica e di zoologia comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in quattro almeno da lui scelti fra i complementari.

Art. 86. — I corsi di fisica, di chimica generale e inorganica, di anatomia comparata e quello complementare di geologia comportano un corso annuale di esercizi di laboratorio.

Alcuni di tali esercizi possono essere svolti anche come escursioni di campagna.

Nel terzo e quarto anno gli studenti dovranno frequentare come interni uno degli istituti di botanica, zoologia e antropologia, nel quale, sotto la guida del direttore, dovranno attendere alla preparazione della dissertazione di laurea. Durante tale biennio gli studenti sono tenuti a seguire tutta l'attività didattica che si svolge nell'istituto.

Art. 87. — Non possono essere ammessi all'internato gli studenti che non abbiano superato gli esami di istituzioni di matematiche, di chimica generale e inorganica e di fisica. Non possono parimenti essere ammessi alla elaborazione della dissertazione di laurea negli istituti di botanica, di zoologia e di antropologia gli studenti che non abbiano superato gli esami dei relativi corsi fondamentali.

Art. 88. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze geologiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica sperimentale (biennale).
3. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
4. Mineralogia.
5. Geologia.
6. Geologia applicata.
7. Paleontologia.
8. Geografia.
9. Geografia fisica.
10. Topografia e cartografia.
11. Fisica terrestre.
12. Petrografia.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica organica.
2. Chimica fisica.
3. Geochimica.
4. Astronomia.
5. Geodesia.
6. Zoologia.
7. Botanica.
8. Antropologia.
9. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
10. Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno.
11. Statistica.

Gli insegnamenti di botanica e di zoologia debbono avere indirizzo biogeografico.

Per l'insegnamento dell'analisi matematica valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 89. — I corsi fondamentali di chimica generale e inorganica con elementi di organica, di mineralogia, di geologia, di geografia fisica e di petrografia e quelli complementari di geochimica e di antropologia comportano un corso annuale di esercitazioni pratiche, alcune delle quali potranno essere svolte come escursioni di campagna.

Il corso di fisica sperimentale comporta due anni di esercitazioni con esame alla fine di ogni anno.

Nel terzo e quarto corso gli studenti sono tenuti a frequentare come interni uno degli istituti di mineralogia, geologia e geografia fisica, nel quale, sotto la guida del direttore, dovranno attendere alla preparazione della dissertazione di laurea. Durante tale biennio gli studenti sono tenuti a seguire tutta l'attività didattica che si svolge nell'istituto.

Art. 90. — Non possono essere ammessi all'internato gli studenti che non abbiano superato gli esami di istituzioni di matematiche, di chimica generale ed inorganica con elementi di organica, di fisica sperimentale.

Di regola non potranno essere ammessi all'elaborazione della dissertazione di laurea negli istituti di mineralogia, geologia e geografia fisica gli studenti che non abbiano superato gli esami dei rispettivi corsi fondamentali ».

In conseguenza dell'aggiunzione di questi articoli è nuovamente modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Art. 95 (già 90). — E' sostituito dal seguente:

« Appartengono alla Facoltà i seguenti istituti:

Istituto ed orto botanico.

Istituto di chimica fisica.

Istituto di chimica generale.

Istituto di fisica con annesso osservatorio sismologico.

Istituto di geodesia e geofisica.

Istituto e museo di antropologia e di etnologia.

Istituto e museo di geologia e di paleontologia.

Istituto e museo di mineralogia e petrografia.

Istituto e museo di zoologia, anatomia e fisiologia comparata.

Scuola di disegno.

Seminario matematico.

Stazione di biologia marina di Chioggia.

Osservatorio astronomico di Asiago ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1942-XX
Atti del Governo, registro 444, *foglio* 38. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 marzo 1942-XX, n. 324.

Modificazioni allo statuto della Regia università di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Genova, approvato con il R. decreto 7 ottobre 1926-IV, n. 2054 e modificato con i Regi decreti 13 ottobre 1927-V, n. 2846, 25 ottobre 1928-VI, n. 3510, 31 ottobre 1929-VIII, numero 2396, 30 ottobre 1930-IX, n. 1859, 1° ottobre 1931-IX, n. 1371, 27 ottobre 1932-X, n. 2086, 6 dicembre 1934-XIII, n. 2281, 1° ottobre 1936-XIV, n. 2474, 20 aprile 1939-XVII, n. 1086;

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, numero 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882, 30 settembre 1938-XVI, n. 1652, 5 ottobre 1939-XVII, n. 1745, 1° luglio 1940-XVIII, n. 992, 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1526, 10 ottobre 1941-XIX, n. 1173 e 24 ottobre 1941-XIX, n. 1375;

Veduto l'art. 2 della legge 12 novembre 1941-XX, numero 1247;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Genova, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Art. 9. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di « storia e dottrina del fascismo ».

Art. 15. — E' sostituito dal seguente:

« I laureati in scienze politiche che aspirino a conseguire la laurea in giurisprudenza sono iscritti al 3° anno, e per i laureati in giurisprudenza che aspirino a conseguire la laurea in scienze politiche la Facoltà deciderà caso per caso l'anno cui essi potranno iscriversi ».

Art. 23. — Agl'insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di « storia e dottrina del fascismo ».

Art. 30. — Agl'insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti: « etnologia » e « storia e dottrina del fascismo ».

Art. 31. — Agl'insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti: « economia politica corporativa » e « storia e dottrina del fascismo ».

Art. 34. — E' sostituito dal seguente:

« Gl'insegnamenti di « storia medioevale » e di « storia moderna » sono tenuti alternativamente. Ogni anno nel manifesto degli studi sarà indicato il corso che sarà impartito ».

Art. 35. — E' sostituito dal seguente:

« Il laureato in filosofia può ottenere l'iscrizione al 3° anno del corso per la laurea in lettere, con l'obbligo di superare, per accedere all'esame di laurea, i seguenti esami:

Letteratura italiana - letteratura latina - geografia e rispettivamente:

Per l'indirizzo classico;

Letteratura greca (biennale); annuale se il laureato ha già superato un esame annuale di letteratura greca, durante il corso di laurea in filosofia;

Storia greca;
Archeologia;
Glottologia.

Una materia a scelta (due se la letteratura greca è annuale) in cui non si sia ancor dato esame agli effetti della laurea in filosofia.

Una lingua e letteratura moderna a scelta.

Per l'indirizzo moderno:

Filologia romanza / Una letteratura straniera } una annuale, l'altra biennale a scelta.

Storia dell'arte medioevale e moderna;
Altre letterature moderne a scelta;
Due materie a scelta.

Il laureato deve inoltre superare una prova di traduzione latina.

Art. 37. — E' sostituito dal seguente:

« Il laureato proveniente da altra Facoltà che domanda d'iscriversi a uno dei corsi di laurea in lettere, o in filosofia o in geografia, è tenuto a prendere iscrizione e a sostenere l'esame in tutti gli insegnamenti richiesti per il nuovo corso di laurea nei quali non abbia già effettivamente superato l'esame nel precedente corso di studi.

Sarà concessa l'iscrizione al 2° anno dei corsi di laurea in lettere, o in filosofia, o in geografia al laureato che abbia già sostenuto durante il precedente corso di studi cinque esami valutabili agli effetti del nuovo corso di laurea; e l'iscrizione al 3° anno di laurea in lettere o in filosofia al laureato che ne abbia sostenuti dieci.

Per i corsi di laurea in lettere ed in filosofia è condizione il possesso della maturità classica ed è obbligatoria la prova scritta di traduzione latina ».

Sono soppressi gli articoli 38, 39, 40 e 41. In conseguenza della soppressione dei detti articoli è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Art. 44 (già 48). — Agl'insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di « idrologia medica ».

Art. 49 (già 53). — E' sostituito dal seguente:

« La durata del corso degli studi per la laurea in chimica è di cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici e in un triennio di studi di applicazione.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Biennio di studi propedeutici.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche (biennale).
2. Chimica generale ed inorganica (biennale).
3. Chimica organica (biennale).
4. Chimica analitica.
5. Fisica sperimentale (biennale).
6. Mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per chimici).
7. Esercitazioni di matematiche (biennale).
8. Esercitazioni di preparazioni chimiche.
9. Esercitazioni di disegno di elementi di macchine.
10. Esercitazioni di analisi chimica qualitativa.
11. Esercitazioni di fisica sperimentale.

Triennio di studi di applicazione.

Il triennio ha due diversi indirizzi: organico-biologico e inorganico-chimico-fisico.

Sono insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi:

1. Chimica fisica (biennale).
2. Esercitazioni di analisi chimica quantitativa.
3. Esercitazioni di chimica fisica (biennale).
4. Esercitazioni di chimica organica e di analisi organica.
5. Esercitazioni di preparazioni chimiche ovvero di analisi chimica applicata (a scelta dello studente).

Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica.
(*) 4. Chimica organica industriale.
(*) 5. Chimica biologica.
(*) 6. Chimica farmaceutica.
7. Chimica bromatologica.
(*) 8. Farmacologia.
(*) 9. Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale.
10. Chimica applicata (ai materiali da costruzione).
(*) 11. Chimica agraria.
12. Chimica di guerra.
(*) 13. Elettrochimica.

Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica.
(*) 4. Fisica superiore.
(*) 5. Fisica tecnica (corso speciale per chimici e chimici industriali).
(*) 6. Elettrochimica.
7. Geochimica.
(*) 8. Chimica applicata (ai materiali da costruzione).
9. Chimica di guerra.
(*) 10. Spettroscopia.
(*) 11. Misure elettriche (corso speciale per chimici e chimici industriali).
(*) 12. Chimica industriale.

I tre insegnamenti complementari di « analisi matematica », di « geometria analitica con elementi di

proiettiva » e di « meccanica razionale con elementi di statica grafica » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche » (biennale).

Per l'insegnamento di « analisi matematica », vale la norma stabilita per il corso di laurea in scienze matematiche.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il triennio di applicazione e almeno in sette da lui scelti tra i complementari del gruppo seguito.

I sette insegnamenti complementari, che per ciascuno dei due indirizzi del triennio di applicazione sono segnati con asterisco, s'intendono consigliati in via preferenziale. Tuttavia, ove lo studente intenda scegliere per l'indirizzo prescelto uno o più insegnamenti complementari diversi dai predetti, deve, all'atto dell'iscrizione al primo anno degli studi di applicazione, chiederne convalida alla Facoltà. La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può subire comunque variazioni durante il corso degli studi ».

Art. 50 (già 54). — E' sostituito dal seguente:

« La durata del corso degli studi per la laurea in chimica industriale è di cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici comune con la laurea in chimica e in un triennio di studi di applicazione.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Gli insegnamenti fondamentali del biennio di studi propedeutici sono quelli indicati nell'art. 49 per il biennio di studi propedeutici alla laurea in chimica.

Sono insegnamenti fondamentali per il triennio di studi di applicazione:

1. Chimica fisica (biennale).
2. Fisica tecnica.
3. Chimica industriale (biennale).
4. Esercitazioni di analisi chimica quantitativa.
5. Esercitazioni di chimica fisica (biennale).
6. Esercitazioni di chimica industriale (biennale).
7. Impianti industriali chimici con elementi di disegno (biennale).
8. Elementi di diritto, di economia e di legislazione sociale.

Sono insegnamenti complementari:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica.
4. Fisica superiore.
5. Elettrotecnica.
6. Misure elettriche (corso speciale per chimici e chimici industriali).
7. Chimica agraria.
8. Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale.
9. Chimica organica industriale.
10. Elettrochimica.
11. Chimica applicata.
12. Siderurgia e metallurgia.

I tre insegnamenti complementari di « analisi matematica », di « geometria analitica con elementi di proiettiva » e di « meccanica razionale con elementi di statica grafica » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche » (biennale).

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per il corso di laurea in scienze matematiche.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione e almeno in quattro da lui scelti tra i complementari.

All'atto dell'iscrizione al primo anno del triennio di applicazione lo studente deve sottoporre all'approvazione della Facoltà l'elenco degli insegnamenti complementari prescelti. La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può subire comunque variazioni durante il corso degli studi.

I laureati in chimica potranno essere ammessi al quarto anno di corso della laurea in chimica industriale, e dovranno seguire i corsi e sostenere gli esami delle seguenti materie fondamentali:

1. Chimica industriale (biennale).
2. Impianti industriali chimici con elementi di disegno (biennale).
3. Elementi di diritto, di economia e di legislazione sociale.
4. Fisica tecnica.
5. Esercitazioni di chimica industriale (biennale).

L'esame di « fisica tecnica », eventualmente già sostenuto per la laurea in chimica, potrà essere convalidato agli effetti dell'iscrizione al quarto anno di corso per la laurea in chimica industriale ».

Art. 51 (già 55). — Agl'insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica è aggiunto quello di « spettroscopia ».

Art. 53 (già 57). — Agl'insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica è aggiunto quello di « spettroscopia ».

Art. 54 (già 58). — Agl'insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti: « geochimica », « biologia delle razze umane », « paleontologia ».

Art. 56 (già 60). — E' sostituito dal seguente:

« Gli insegnamenti della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali vengono impartiti mediante lezioni teoriche, mediante esercitazioni orali, o scritte, grafiche, o pratiche e mediante gite di istruzione.

Gli insegnamenti biennali di istituzioni di matematiche, chimica generale ed inorganica, chimica industriale, chimica organica, zoologia, botanica, disegno, nonchè l'insegnamento di fisica sperimentale per gli studenti di chimica e di chimica industriale, importano un esame alla fine di ciascun anno di corso.

Le esercitazioni biennali di matematiche per il biennio propedeutico delle lauree in chimica ed in chimica industriale importano un esame alla fine di ciascun anno di corso.

Le esercitazioni biennali di chimica fisica, di chimica industriale, di impianti industriali chimici con elementi di disegno importano un esame unico alla fine del rispettivo corso biennale ».

Art. 57 (già 61). — E' sostituito dal seguente:

« Per le iscrizioni e per gli esami devono osservarsi le seguenti precedenze:

Per le lauree in chimica ed in chimica industriale l'iscrizione all'insegnamento di « esercitazioni di preparazioni chimiche » ed il relativo esame devono precedere l'iscrizione alle « esercitazioni di analisi chimica qualitativa ».

Per la laurea in fisica gli insegnamenti di analisi matematica (algebrica ed infinitesimale), di geometria analitica con elementi di proiettiva, di meccanica razionale con elementi di statica grafica, di fisica sperimentale e di chimica generale ed inorganica con elementi di organica devono precedere quelli di analisi superiore, di fisica matematica, di fisica teorica, di fisica superiore e di chimica fisica.

Per la laurea in scienze matematiche gli insegnamenti di analisi matematica (algebrica ed infinitesimale), di geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno, di meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno, di fisica sperimentale e di chimica generale ed inorganica con elementi di organica devono precedere quelli di analisi superiore, di geometria superiore e di fisica matematica.

Per la laurea in matematica e fisica gli insegnamenti di analisi matematica (algebrica ed infinitesimale), di geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno, di meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno, di fisica sperimentale e di chimica generale ed inorganica con elementi di organica devono precedere quelli di analisi superiore, di geometria superiore, di matematiche complementari, di fisica teorica, di fisica superiore e di astronomia.

Per la laurea in scienze naturali gli insegnamenti di istituzioni di matematiche, di fisica, di chimica generale ed inorganica, di chimica organica, di mineralogia, di botanica e di zoologia devono precedere quelli di geologia, di geografia, di anatomia comparata, di anatomia umana e di fisiologia generale.

In tutti i casi l'insegnamento di analisi algebrica deve precedere l'analisi infinitesimale ed entrambi devono precedere la meccanica razionale; l'insegnamento di geometria analitica con elementi di proiettiva deve precedere quello di geometria descrittiva con disegno ».

Art. 59 (già 63). — E' sostituito dal seguente:

« Salvo quanto è disposto dal penultimo comma dell'art. 50, lo studente può ottenere il passaggio da uno ad altro corso di studi alle condizioni indicate, caso per caso, dal Consiglio di Facoltà ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1942-XX
Atti del Governo, registro 444, *foglio* 39. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 gennaio 1942-XX, n. 325.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Benedetto Abate, in Nicosia (Enna).

N. 325. R. decreto 22 gennaio 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Benedetto Abate, in Nicosia (Enna).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1942-XX

REGIO DECRETO 16 marzo 1942-XX, n. 326.

Approvazione del nuovo statuto della Società italiana di metapsichica, con sede in Roma.

N. 326. R. decreto 16 marzo 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Società italiana di metapsichica, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1942-XX

REGIO DECRETO 12 marzo 1942-XX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 25 luglio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1941, registro n. 11 Marina, foglio n. 83, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato è decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, sono radiante da detto ruolo dall'ora e dalla data indicate a fianco di ciascuna di esse:

Rimorchiatore *Generale Gerbi*: dalle ore 24 del 1° dicembre 1941;

Pirocisterna *Speranza*: dalle ore 24 del 23 dicembre 1941;

Piroscafo *Elisa*: dalle ore 24 del 23 dicembre 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1942-XX
Registro n. 4 *Marina, foglio n.* 252.

(1516)

REGIO DECRETO 12 marzo 1942-XX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, del piroscafo « Principessa Mafalda ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 22 gennaio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1942-XX, registro n. 2 Marina, foglio n. 449, relativo alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, del piroscafo *Principessa Mafalda,* requisito per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il piroscafo *Principessa Mafalda,* già iscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, è radiato da detto ruolo dalle ore 10 del 12 novembre 1941-XX.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1942-XX
Registro n. 4 Marina, foglio n. 250.

(1514)

REGIO DECRETO 12 marzo 1942-XX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, della pirocisterna « Lina ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 novembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1941, registro n. 16 Marina, foglio n. 249, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La pirocisterna *Lina,* già inscritta temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, è radiata da detto ruolo dalle ore 24 del 17 dicembre 1941-XX.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1942-XX
Registro n. 4 Marina, foglio n. 251.

(1515)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1942-XX.

Sottoposizione a liquidazione della Società Dervillé e Soci, con sede ad Apuania, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 16 luglio 1940-XVIII, con il quale la Società in liquidazione Dervillé e Soci, con sede in Apuania, fu sottoposta a sequestro e fu nominato sequestratario l'ing. Gino Baratta;

Ritenuta l'opportunità di dare atto dello stato di liquidazione in cui l'azienda stessa si trovava precedentemente alla sottoposizione a sequestro;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

La Società Dervillé e Soci, con sede in Apuania, già in liquidazione volontaria, è posta in liquidazione ai sensi del Regio decreto-legge preindicato ed è nominato liquidatore l'ing. Gino Baratta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 febbraio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(1551)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica (sesto elenco).

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI MILANO

N. 237641 del registro ditte: *Di Vallepiana Ugo* - Milano, via Meravigli 2. Cessata il 15 gennaio 1942.

N. 191504 del registro ditte: *V. O. Fratelli Camerini* - Milano, via Cappellini 4. Cessata il 15 settembre 1941.

N. 181471 del registro ditte: *Ufficio tecnico pubblicità Alessandro Foà* - Milano, via Settembrini 91. Cessata il 30 settembre 1941.

N. 112360 del registro ditte: *G. P. Manasse* - Milano, via Orlani 3. Cessata il 19 novembre 1941.

N. 70073 del registro ditte: *Fratelli Mayer* - Milano, via Bossi 2. Cessata il 20 giugno 1941.

N. 194368 del registro ditte: *Cesare Lombroso e Figlio* - Milano, via Revere 15. Recesso del socio Lombroso Cesare. Continua in proprio Arturo Lombroso di Cesare.

N. 219045 del registro ditte: *Bottega del Cappello di Camponore Elio* - Milano, corso Ticinese 80. Discriminato con decreto Ministero degli interni n. 2833-15040 in data 23 agosto 1941.

N. 215751 del registro ditte: *Soc. accom. sempl. «De Albertis Dell'Uomo»* - Milano, via S. Dell'Uomo, 7. Cessata il 20 ottobre 1941.

N. 218134 del registro ditte: *I.P.E.A.R. di R. Spitz* - Milano, via Bellini 13. Cessata il 30 settembre 1941.

N. 113747 del registro ditte: *Seppilli Michele* - Milano, via Cappuccio 19. Cessata il 31 luglio 1941.

N. 193762 del registro ditte: *Emilia Fernando* - Milano, via Boiardo 31. Cessata il 12 ottobre 1941.

N. 127376 del registro ditte: *Ottolenghi Ester* - Milano, via Porpora 43. Cessata il 29 ottobre 1941.

N. 229830 del registro ditte: *Rossi Ugo* - Milano, via P. Sarpi 61. Cessata il 31 agosto 1941.

N. 147107 del registro ditte: *Sacerdoti Umberto* - Milano, viale dei Sicomori 13. Cessata il 20 ottobre 1941.

N. 288243 del registro ditte: *Silva Gemma* - Milano, Montenapoleone 4. Cessata il 23 dicembre 1941.

N. 174555 del registro ditte: *Silva Tullio* - Milano, via Montenapoleone 12. Cessata il 16 luglio 1941.

Aggiunta all'elenco « C » di aziende appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

N. 293597 del registro ditte: *« Tessuti S. Maria Segreta »* società di fatto - Milano, via Cordusio 2. Commercio tessuti. Soci: Duegnas Victor e Clemente.

N. 278126 del registro ditte. *Battino Mino* - Milano, via Broletto 43. Rappresentanze.

N. 95195 del registro ditte: *Bardavid Marco* di Bardavid Alessandro. Milano, via Principe Umberto 29. Commercio ingrosso di calze.

Aziende ebraiche di proprietà di apolidi (Elenco « C »)

1. N. d'iscrizione 91933 - Ditta *Ney & Tockus* - Sede: via Rossi 2 - Commercio e rappresentanze pellami.
2. N. d'iscrizione 146639 - Ditta *Esquenazi Leone* - Sede: via Disciplini 3 - Commercio tappeti.
3. N. d'iscrizione 288588 - Ditta *Behar Giuseppe* - Sede: via Lambro 9 - Rappresentanze.
4. N. d'iscrizione 114484 - Ditta *Bension Contente* - Sede: corso Garibaldi 51 - Commercio pellicceri e calze.
5. N. d'iscrizione 104734 - Ditta *Mosseri Elia* - Sede: via Pergolesi 1 - Commercio pellicce e mode.
6. N. d'iscrizione 79580 - Ditta *Magazzinich Salomone* - Sede: via A. Ristori 5 - Rappresentanze profumi. chincaglierie.
7. N. 294823 - Ditta *Misrachi Giacomo* - Sede: via Moscova 46 - Riparazioni tappeti.
8. N. d'iscrizione 300661 - Ditta *Kauders Edmondo* - Sede: viale Piceno 14-A - Rappresentanze.
9. N. d'iscrizione 250931 - Ditta *Hasson Elia* - Sede: via Petrella 22 - Commercio ingrosso calze.
10. N. d'iscrizione 86634 - Ditta *Grunstein & Polacco* - Sede: via Olmetto 1 - Rappresentanze in genere.

(1554)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

145° Elenco dei decreti di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443

Decreto Ministeriale 6 marzo 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1942-XX, registro n. 23 Corporazioni, foglio 40, con il quale alla Società Carburanti Italiana Anonima (S.C.I.A.), con sede in Venezia, è concessa per la durata di anni 25, la facoltà di coltivare il giacimento di gas idrocarburati sito in località denominata « Pellizzara », in territorio del comune di Rovigo, provincia di Rovigo.

Decreto Ministeriale 6 marzo 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1942-XX, registro n. 23 Corporazioni, foglio 39, con il quale alla Società idrocarburi nazionali, con sede in Firenze, è concessa per la durata di anni 25, la facoltà di coltivare il giacimento di gas idrocarburati sito in località denominata « Consandolo », in territorio del comune di Argenta, provincia di Ferrara.

Decreto Ministeriale 26 marzo 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1942-XX, registro n. 23 Corporazioni, foglio 37, con il quale alla Società Mineraria Anonima Romana (M.A.R.), con sede in Roma, è concessa, per la durata di anni 50, la miniera di zolfo denominata « Solfatara », sita in territorio del comune di Manziana, provincia di Roma.

Decreto Ministeriale 26 marzo 1942-XX, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1942-XX, registro n. 23, foglio 67, con il quale la facoltà di coltivare la miniera di allumite e caolino denominata « Montioni », sita in territorio dei comuni di Follonica e Suvereto, prov. di Livorno, accordata in perpetuo alla Società Italiana per le industrie minerarie e chimiche, con decreto Ministeriale 26 giugno 1929, è trasferita al signor Zeno Zizzini, elettivamente domiciliato nel comune di Suvereto (Livorno), frazione di Montioni.

Decreto Ministeriale 27 marzo 1942-XX, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1942-XX, registro n. 23 Corporazioni, foglio 66, con il quale la concessione perpetua della facoltà di coltivare i giacimenti di asfalto siti in località denominata « Cese », in territorio del comune di Lettomanoppello, provincia di Pescara, accordata alla S. A. Puricelli strade e cave con decreto Ministeriale 10 dicembre 1940, è intestata alla S. A. Italstrade, con sede in Milano.

Decreto Ministeriale 27 marzo 1942-XX, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1942-XX, registro n. 23 Corporazioni, foglio 65, con il quale la concessione perpetua della facoltà di coltivare i giacimenti di asfalto siti in località denominata « Cunicella », in territorio del comune di Lettomanoppello, provincia di Pescara, accordata alla S. A. Puricelli strade e cave con decreto Ministeriale 10 dicembre 1940, è intestata alla S. A. Italstrade, con sede in Milano.

Decreto Ministeriale 27 marzo 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1942-XX, registro n. 23 Corporazioni, foglio 77, con il quale alla Società mineraria del Valdarno; con sede in Firenze, è concessa per la durata di anni trenta, la facoltà di coltivare il giacimento di lignite sito in località denominata « Cana », in territorio dei comuni di Arcidosso e Roccalbegna, provincia di Grosseto.

Decreto Ministeriale 29 marzo 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1942-XX, registro n. 23 Corporazioni, foglio 76, con il quale alla Soc. An. Mineraria Triestina (S.A.M.T.), domiciliata elettivamente in Albona, provincia di Pola, è concessa per la durata di anni trenta la facoltà di coltivare il giacimento di bauxite sito in località denominata « Monte S. Maria », in territorio dei comuni di Visignano e Montona, provincia di Pola.

(1544)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi massimi di vendita del rigenerato di gomma e dei ceppi di sughero per le riparazioni delle calzature

Il Ministero delle corporazioni, con circolare P. 295 in data 14 aprile 1942-XX indirizzata ai prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni del Regno, riferendosi alle precedenti disposizioni contenute nella circolare P. 246 in data 21 febbraio c. a. — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1942 — relativamente ai prezzi massimi di vendita del rigenerato di gomma e dei ceppi di sughero per le riparazioni delle calzature, mentre ha confermato in L. 20 al produttore e in L. 32 all'artigiano o al consumatore i prezzi massimi dei ceppi in sughero, ha modificato come appresso i prezzi massimi di cessione del rigenerato di gomma dai produttori ai rivenditori e da questi agli artigiani:

Suole intere di gomma stampate - spessore minimo 2 mm.:

		Dal produttore	Dal rivenditore all'artigiano o al consumatore
Uomo	misura 40-45	L. 10 al paio	L. 16 — al paio
»	» 34-39	» 9 »	» 14,40 »
Donna	» 34-41	» 9 »	» 14,40 »
Ragazzo	» 23-27	» 5 »	» 8 — »
»	» 28-33	» 6 »	» 9,60 »
Mezze suole stampate:			
Uomo	misura 40-45	L. 6 al paio	L. 9,60 al paio
»	» 34-39	» 5 »	» 8 — »
Donna	» 34-41	» 5 »	» 8 — »
Ragazzo	» 23-27	» 3 »	» 4,80 »
»	» 28-33	» 4 »	» 6,40 »
Lastre di gomma:			
Spessore da mm. 3 e oltre		L. 20 al kg.	L. 32 al kg.

Tacchi:	Dal produttore	Dal rivenditore all'artigiano o al consumatore
Taglia 3/5 per scarpa della misura da 23 a 27	L. 1.50 al paio	L. 2,40 al paio
Taglia 6/8 per scarpa della misura da 28 a 33	» 2 — »	» 3,20 »
Taglia 9/11 per scarpa della misura da 34 a 39	» 2,50 »	» 4 — »
Taglia 12/14 per scarpa della misura da 40 a 45	» 3 — »	» 4,80 »

(1571)

Rettifica alla circolare P. 271 del 22 marzo 1942-XX, relativa ai prezzi degli stracci non di lana, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno n. 77 del 3 aprile 1942-XX.

Il Ministero delle corporazioni rende noto che nel riassunto della circolare P. 271 del 22 marzo 1942-XX, relativa ai prezzi degli stracci non di lana, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 3 aprile 1942-XX, al punto 1°. — CONDIZIONI DI VENDITA - 2° capoverso, la tolleranza in peso per gli stracci provenienti dalla cernita delle spazzature urbane, indicata nell'*11* %, va rettificata nell'*1* %.

(1572)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 17 aprile 1942-XX - N. 72

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4 —	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	4,085	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuov. Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6650	Polonia (C)	380,23
Cina (I)	1,0455	Portogallo (U)	0,7890
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,305	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5853
Cuba (I)	19,03	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38,02
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,2635	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. Amer. (I)	19,01
Francia (I)	38,02	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,30	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,6464	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,35

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	79,875
Id. 3,50 % (1902)	77,675
Id. 3 % lordo	56,05
Id. 5 % (1935)	93,90
Redimib. 3,50 % (1934)	75,70
Id. 5 % (1936)	95,925
Id. 4,75 % (1924)	492,725
Obblig. Venezie 3,50 %	95,425
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	98,825
Id. 4 % (15-12-43)	98,30
Id. 5 % (1944)	98,375
Id. 5 % (1949)	97,675
Id. 5 % (15-2-50)	97,55
Id. 5 % (15-9-50)	97,525

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a tre posti di assistente in prova nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, sull'ordinamento delle Regie soprintendenze alle anticità e all'arte, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali, ed i successivi Regi decreti 5 settembre 1938, n. 1514, e 29 giugno 1939, n. 898;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa nazionale, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 23 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 22 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e i congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R decreto-legge 17 novembre 1938, n 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 22 maggio 1939, n. 823, concernente il riordinamento delle Regie soprintendenze alle antichità e all'arte;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, che concede ai capi di famiglie numerose, condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'attuale guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e dei congiunti dei caduti nella guerra europea;

Vista la legge 4 luglio 1941, n. 1080, concernente l'estensione dei benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, in favore dei cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari della Spagna quali assimilati o militarizzati;

Veduto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il decreto 11 ottobre 1941-XIX del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, che approva l'elenco dei concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XX;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 24 novembre 1941-XX;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di assistente in prova (gruppo *C*, grado 11°) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

Al concorso possono partecipare i cittadini albanesi purchè in possesso dei requisiti prescritti.

Non possono parteciparvi le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale delle arti - Divisione I), non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti documenti:

1) domanda su carta da bollo da L. 6, firmata dal concorrente e contenente la precisa indicazione del domicilio e la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che il concorrente alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Detto limite massimo è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-18;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

d) per coloro che in servizio non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari, dopo il 5 maggio 1936;

e) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, o per le operazioni di guerra dell'attuale conflitto, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione di norme vigenti.

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936, a relative operazioni militari, nonchè per coloro che abbiano partecipato alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto anche in qualità di assimilato o militarizzato qualora siano decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati comuni durante il servizio militare, anche se amnistiati;

c) per i soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti della causa fascista in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione della domanda;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per i concorrenti che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegati di ruolo al servizio dello Stato;

3) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 e di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici ovvero che non sia incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni in cui il concorrente ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni fisiche, che possano influire sul rendimento del servizio;

7) foglio di congedo militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

8) certificato di compimento di studi elementari superiori;

9) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del concorrente al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o alla G.I.L. per l'anno XX. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve contenere la indicazione della data di iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza di fatti d'arme verificatisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936 e a quelli dell'attuale conflitto.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dovrà essere vistato per ratifica dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari, e dovrà inoltre attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nell'iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma. Costoro dovranno altresì produrre il brevetto di ferito fascista.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4 rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per gli iscritti antemarcia, detto certificato dovrà essere ratificato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari, o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito.

Per i cittadini sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica, i certificati di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre, per i cittadini sanmarinesi residenti nel Regno, detti certificati saranno rilasciati dal segretario della Federazione fascista che li ha in forza;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

11) documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai concorrenti diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi.

Art. 3.

I certificati indicati nel presente decreto, dovranno essere debitamente legalizzati: non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma.

Coloro che rivestono la qualità di impiegati di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, oltre la domanda, dovranno presentare soltanto i documenti indicati ai numeri 7, 8 e 9 ed eventualmente quello indicato al n. 10, nonchè copia dello Stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I candidati che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4, 6 e 7, quando vi suppliscano con certificato, su carta da bollo da L. 4, del Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta, e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti che risiedono all'estero o nelle colonie e quelli che dimostrino di essere richiamati alle armi potranno presentare ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo però di produrre tutti i documenti prescritti rispettivamente i primi entro il termine di 30 giorni dopo la scadenza, e gli altri almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 4.

I concorrenti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo di lettera raccomandata direttamente al loro domicilio o alla loro abituale residenza.

Art. 5.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami forniti di documenti d'identità personale (carta d'identità o documento equipollente ai termini delle disposizioni in vigore).

Art. 6.

Gli esami consisteranno in una prova scritta e in una prova orale:

A) per assistenti agli scavi:

1) la prova scritta consisterà nella redazione di una relazione riguardante i lavori di scavo;

2) la prova orale verterà:

a) su nozioni elementari di aritmetica e geometria;

b) sulle leggi e regolamenti relativi agli scavi, alla tutela dei monumenti e degli oggetti d'arte e sulla tenuta dei libri di lavoro;

c) sul materiale archeologico (nomenclatura) e sulla storia greca e romana (nozioni elementari);

d) su nozioni di statistica;

B) per assistente ai lavori dei monumenti:

1) la prova scritta consisterà nella redazione di una relazione riguardante i lavori di restauro in corso;

2) la prova orale verterà:

a) su nozioni elementari di aritmetica e geometria;

b) sui sistemi antichi di costruzione e sui materiali d'impiego per le costruzioni medesime;

c) sulle leggi e regolamenti relativi alla tutela monumentale e delle bellezze naturali e panoramiche, e sulla tenuta dei libri di lavoro;

d) su nozioni di statistica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportata almeno la votazione di sei decimi.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nella prova scritta.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati dal Ministero.

Art. 8.

Ai vincitori del concorso, durante il periodo di prova non inferiore ai sei mesi, sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 518,24 oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 21 dicembre 1941-XX

Il Ministro: BOTTAI

(1534)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario delle prove scritte del concorso a quattro posti di sostituto avvocato dello Stato di 2ª classe

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 6 novembre 1941-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 285 del 3 dicembre 1941-XX, che bandisce un concorso a quattro posti di sostituto avvocato dello Stato di 2ª classe, riservando ad un successivo provvedimento di fissare le date delle prove scritte di esame;

Determina:

Le prove scritte dell'esame di concorso a quattro posti di sostituto avvocato dello Stato di 2ª classe, indetto nel decreto di cui sopra è cenno, avranno luogo nei giorni 18, 19 e 20 maggio p. v. ed inizio alle ore 9 nel Palazzo degli Esami in via Girolamo Induno n. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 14 aprile 1942-XX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
RUSSO

(1545)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.